

## ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

## DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTA la L.r. 21/12//95 n. 85 artt 11 e 12;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n.10;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

**VISTO** il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana;

VISTA l'art.17 comma 12 del Decreto Legge 01/07/2009 n.78 convertito con legge n.102/2009;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 art.3;

VISTA la Delibera di Giunta n. 207 del 07/06/2016 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione disposta con l'art. 49 comma 1 della l.r. 7 maggio 2015 n. 9:

**VISTA** la Legge regionale n.10 del 12/05/2020;

VISTO il D.D.G. n. con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio del Sig. , ai sensi dell'art. 71, comma 1 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, a decorrere dal 27/11/2018;

**VISTO** il D.D.G. n. con il quale è stata disposta la cancellazione dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, del Sig. a decorrere dal 15/03/2019;

VISTA la sentenza n. del Tribunale di Palermo con la quale è stato annullato il licenziamento intimato con e per l'effetto l'Amministrazione regionale è stata condannata alla reintegrazione del posto di lavoro del ricorrente ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a decorrere dal giorno dell'efficacia del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;

VISTO il D.D.G. n con il quale è stato disposta nei confronti del Sig.
la corresponsione a titolo di risarcimento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto congiuntamente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a decorrere dal giorno dell'efficacia del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.

VISTA l'istanza del 09/09/2020 presentata dal Sig. con la quale chiede il conguaglio delle somme non percepite nel periodo di sospensione dal 27/11/2018 al 14/03/2019.

**RITENUTO** di dover conguagliare al Sig le somme percepite durante il periodo di sospensione cautelare, con quanto dovuto se fosse rimasto in servizio

## **DECRETA**

- Art.1) In esecuzione della sentenza n. pronunciata dal Tribunale di Palermo-Giudice del Lavoro in favore al Sig. , con la quale è stata disposta la reintegrazione del dipendente al posto di lavoro, sono conguagliate le somme percepite durante il periodo di sospensione cautelare, con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, ivi compresa la tredicesima mensilità, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
- **Art.2)** Il presente decreto sarà trasmesso per l'esecuzione al Servizio 7 Trattamento Economico Fondamentale del personale a tempo indeterminato

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to G.G. Palagonia

Visto si pubblichi

Gli originali agli atti d'uffcio